



## **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE**

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.  
n. **282/07** del **24 NOV 2007**

### **Regolamento che disciplina i Corsi di Educazione Socio-sanitaria e la formazione dei Monitori e Capomonitori della CRI.**

**Art. 1** - L'Associazione programma Corsi di Educazione socio-sanitaria nelle Scuole e alla popolazione, per la cui realizzazione si avvale dell'opera del proprio personale Volontario o dipendente con qualifica di Monitori.

I Volontari Medici possono, ove necessario, supportare il Corso con lezioni supplementari su argomenti specifici.

**Art. 2** - Il Servizio 1°A.S.F.E. (Attività Speciali ed Organizzazione Attività Didattiche) si avvale dell'apporto consultivo del Comitato Tecnico per l'Educazione Sanitaria composto come segue:

- A)** Il Presidente
- B)** Due Rappresentanti del Servizio 1°A.S.F.E. - Membri
- C)** Il Rappresentante del Corpo delle Infermiere Volontarie - Membro
- D)** Il Rappresentante dei Volontari del Soccorso - Membro
- E)** Il Rappresentante dei Pionieri - Membro
- F)** Il Rappresentante del Comitato Nazionale Femminile - Membro
- G)** Il Rappresentante dei Donatori di Sangue - Membro
- H)** Il Rappresentante del Corpo Militare - Membro
- I)** Il Rappresentante del Presidente Nazionale - Membro
- L)** Un Funzionario del Servizio 1°A.S.F.E. - Segretario

Il Presidente del Comitato Tecnico è nominato dal Presidente Nazionale dell'Associazione.

L'incarico del Presidente ha durata biennale e può essere riconfermato consecutivamente per un solo biennio.

I Membri di cui alle lettere C), D), E), F), G), H) devono avere qualifica di Capomonitore o di Medico Monitore e sono designati con provvedimento del Presidente Nazionale CRI, su indicazione dei Vertici delle rispettive Componenti. La nomina dei suddetti Membri ha durata biennale e può essere confermata consecutivamente per un solo biennio.

I compiti del Comitato Tecnico per l'Educazione Sanitaria sono i seguenti:

1. Formulare programmi didattici relativi ai vari Corsi ed al loro aggiornamento;

2. Garantire l'uniformità e favorire il coordinamento delle attività inerenti l'Educazione Sanitaria;
3. Favorire la promozione e la diffusione delle attività didattiche della CRI nel Settore dell'Educazione Sanitaria;
4. Esprimere parere sulle campagne di informazione ed essere sostenitore di campagne promosse dalla CRI nel settore dell'Educazione Sanitaria;
5. Redigere la relazione sull'attività svolta;
6. Verificare la corretta applicazione didattica operativa del Settore da parte delle Unità Periferiche dell'Associazione;
7. Esprimere parere sui quesiti posti dal Comitato Centrale, dai Presidenti delle Unità Periferiche, dai Vertici nazionali delle Componenti Volontaristiche;
8. Esprimere parere sulla predisposizione di ipotesi di collaborazione con società scientifiche di settore;
9. Esprimere parere su eventuali sponsorizzazioni da parte di terzi.

Il Comitato Tecnico si riunisce almeno 4 volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta ne facciano espressa richiesta almeno due terzi dei Membri. L'assenza eccezionale di un Membro effettivo può comportare la nomina di un sostituto da parte del Vertice della Componente di appartenenza. La riunione della commissione è da considerarsi comunque valida quando sono presenti la metà più uno dei Membri. Le proposte vengono approvate a maggioranza semplice. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**Art. 3** - Ciascun Presidente di Comitato Provinciale CRI è responsabile della pratica attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera nell'ambito della propria provincia. Il Comitato Locale ha autonomia applicativa del presente Regolamento, pur rimanendo obbligatoria l'informazione nei confronti del Comitato Provinciale, per l'opportuna funzione di indirizzo e controllo che lo stesso deve esercitare.

Al Comitato Regionale viene demandata la funzione della realizzazione di una banca dati con l'individuazione di un responsabile della banca dati stessa.

**Art. 4** - I Corsi di Educazione Socio-sanitaria sono:

- 1) "Primo Soccorso, Prevenzione, Autoprotezione e Protezione Civile"
- 2) "Assistenza al malato e all'anziano in famiglia"
- 3) "Assistenza alla madre ed al bambino"
- 4) "Educazione alla salute".

Nell'ambito di detti Corsi, le cui lezioni devono avere una durata minima di 2 ore, possono essere approfonditi argomenti come: Prevenzione, attivazione di sistemi per l'Emergenza Sanitaria, art. 15 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, Sessualità, Tossicodipendenze, AIDS, Donazione del Sangue e degli Organi ed altri.

I Corsi vengono tenuti da un Monitore CRI abilitato all'insegnamento della/e materie specifiche.

Su particolari tematiche di carattere medico scientifico possono concorrere Medici e Infermieri

della CRI, dipendenti o volontari e/o Medici specialisti, eventualmente richiesti per le varie materie.

\* I Programmi dei Corsi sono allegati alla presente Delibera.

Al termine dei Corsi sopraindicati è rilasciato ai partecipanti un Attestato di frequenza. Tale Attestato deve riportare la dicitura "*Il presente Attestato non può essere utilizzato per farne oggetto di prestazioni professionali*".

**Art. 5** - I Corsi rivolti alla popolazione vengono gestiti dai Comitati Locali o dai Comitati Provinciali dell'Associazione, qualora nella Sede capoluogo di Provincia non coesista il Comitato Locale, secondo le disposizioni contenute negli articoli che seguono.

**Art. 6** - Monitore è colui che, avendo frequentato il Corso per aspiranti Monitori della disciplina specifica prevista tra quelle riportate all'art. 4, ha superato l'esame per l'idoneità all'insegnamento di quella materia.

Ai Corsi per Monitori possono accedere gli appartenenti alle Componenti Volontaristiche CRI, in possesso dei seguenti requisiti di base:

- a) aver compiuto il 18° anno di età;
- b) presentazione della candidatura da parte del Vertice locale di Componente;
- c) aver versato la quota di iscrizione prevista per il Corso, fissata con provvedimento del Presidente Nazionale dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Tecnico;
- d) avere un'anzianità di Socio CRI, attivo nella Componente di appartenenza, di almeno due anni.

Titolo di studio richiesto:

- Per i Volontari del Soccorso: Diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado e completamento del corso previsto per i V.d.S. al terzo livello (O.S.E.S.) e superamento dei relativi esami.

- Per i Pionieri: Diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado, corso previsto per la Componente e superamento dei relativi esami.

- Per le Infermiere Volontarie, si prescinde dal Diploma di cui sopra. Accedono direttamente ai Corsi per aspiranti Monitori le II.VV. che abbiano superato il secondo anno di Scuola Media Superiore, in considerazione della particolare preparazione tecnico-professionale acquisita grazie al Corso biennale della Scuola per Infermiere Volontarie.

- Lo stesso criterio vale per gli Infermieri Professionali e i Fisioterapisti della Riabilitazione che abbiano conseguito il Diploma a seguito del Corso completo previsto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli appartenenti al Corpo Militare, al Comitato Femminile, al Gruppo Donatori Sangue: Laurea o Diploma con attinenza nel Settore sanitario. Tali categorie - ove sprovviste di titoli sopra citati, ma in possesso di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado - devono acquisire, per accedere al Corso per aspiranti Monitori, una preparazione specifica; infatti i corsi

per Monitori presuppongono una formazione culturale di base ed esperienze già acquisite in campo sanitario.

Per queste categorie è quindi prevista una preparazione preliminare, attraverso la frequenza ad un apposito Corso Propedeutico. Per gli esami relativi a tale Corso di formazione è prevista un'apposita Commissione, presieduta da un Delegato del Presidente del Comitato, in cui siano presenti il Docente, un Medico delegato dalla CRI e un Rappresentante per ogni Componente presente nel Corso.

I Volontari laureati in medicina o in scienze infermieristiche appartenenti a qualsiasi Componente, per svolgere Corsi alla popolazione adulta e scolastica, dovranno conseguire il titolo di Monitore, superando l'esame previsto per la disciplina specifica. Per quanto riguarda la partecipazione al Corso, è facoltativa la frequenza alle lezioni medico-scientifiche relative alla propria competenza, mentre saranno obbligatorie le lezioni volte alla informazione metodologica ed alla preparazione didattico-pedagogica. E' auspicabile tuttavia la frequenza del Corso completo.

**Art. 7** - Il Corso per aspiranti Monitori si articola nelle ore di lezioni secondo i programmi relativi ai Corsi specifici riportati negli allegati, parte integrante della presente Delibera.

Docente del Corso è un Capomonitore nella disciplina specifica. Medici specialisti interni ed esterni possono concorrere con lezioni supplementari su particolari argomenti tecnico-scientifici.

I Volontari Medici Monitori CRI per svolgere i Corsi di formazione dei Monitori devono sostenere l'esame a Capomonitore della disciplina specifica, ai sensi del successivo art. 12 (commi: b,c,).

Al termine del Corso gli aspiranti che hanno seguito almeno l'80% delle ore complessive previste per il Corso specifico, sostengono una prova di esame per l'idoneità all'insegnamento, davanti ad una Commissione presieduta dal Presidente del Comitato Locale o del Comitato Provinciale CRI, qualora nella Sede capoluogo di Provincia non coesista il Comitato Locale, o da un suo Delegato e composta dal Docente del Corso e da un Medico scelto dal Presidente del Comitato che ha organizzato il Corso. Tra la fine del corso e l'esame deve trascorrere un periodo di almeno due settimane.

La prova di esame consiste nello svolgimento di una lezione-tipo del Corso base, il cui argomento viene assegnato dalla Commissione al candidato 24 ore prima della prova stessa, mediante estrazione a sorte.

La Commissione esaminatrice valuta l'abilità comunicativa e didattica, nonché la preparazione teorico-pratica del candidato anche su tutta la materia del Corso.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. A chi supera la prova è rilasciato un Attestato con a margine la dicitura: *"Il presente Attestato ha valore unicamente nell'ambito della CRI"*. Copia dell'attestato viene inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

**Art. 8** - Il Capomonitore Docente dei Corsi per aspiranti Monitori, nello svolgimento del Corso può essere coadiuvato da un secondo Capomonitore Docente.

**Art. 9** - Il Monitore può essere impiegato nei Corsi di formazione e aggiornamento delle Componenti Volontaristiche.

**Art. 10** - Le entrate finanziarie dei Corsi devono essere versate alle Unità CRI che hanno organizzato i Corsi stessi, specificando la causale del versamento. Tali entrate devono essere utilizzate esclusivamente per le spese relative ai Corsi e per la promozione delle attività didattiche. L'ammontare delle quote è fissato con provvedimento del Presidente Nazionale dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Tecnico.

**Art. 11** - Al personale Volontario che svolge l'attività didattica di cui agli artt. 4 e 7 è attribuito, salvo rinuncia scritta da parte dell'interessato, un rimborso forfettario che viene corrisposto per ogni 2 ore di lezione. Il relativo ammontare, le modalità di erogazione e il titolo in base al quale viene riconosciuto, vengono stabiliti con provvedimento del Presidente Nazionale dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Tecnico, ed erogato a cura delle Unità CRI organizzatrici, con i fondi di cui all'art. 10.

Al personale Volontario dell'Associazione che svolge l'attività didattica fuori sede viene applicato il trattamento di missione, secondo la normativa in vigore. Il relativo onere economico grava sui fondi di cui all'art. 10 a carico delle Unità CRI organizzatrici.

L'eventuale rinuncia di detto rimborso da parte del Monitore, vincola il Comitato ad utilizzarlo per spese relative ai Corsi e per la promozione delle attività didattiche.

**Art. 12** - Capomonitore è colui che ha superato il relativo esame abilitante alla preparazione dei Monitori.

I requisiti per aspiranti Capomonitori sono i seguenti:

- a) Essere in possesso di Diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado;
- b) Essere Monitore della disciplina nella quale si aspira a diventare Capomonitore;
- c) Aver tenuto in tale disciplina almeno n. 8 Corsi base completi per adulti, di cui almeno 2 svolti nell'ultimo anno, rivolti alla popolazione adulta. Sono considerati equipollenti i Corsi di formazione alle Componenti Volontaristiche.

### **Esami:**

Le Commissioni di esame per Capomonitori sono attualmente previste nelle seguenti Sedi dei Comitati Provinciali CRI: **Brindisi - Cagliari - Catania - Napoli - Padova - Roma - Torino.**

Le Commissioni di esame sono nominate con provvedimento del Presidente Nazionale dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Tecnico, e sono composte da:

- 1) Presidente: il Presidente del Comitato Provinciale CRI o suo Delegato;
- 2) Membro: un Medico, scelto fra le Componenti Volontaristiche, a rotazione;
- 3) Membro: un Capomonitore, scelto tra le Componenti Volontaristiche, a rotazione, in relazione alla disciplina specifica.

Il Medico ed il Capomontore sono designati, alternativamente, dai Vertici Nazionali della Componente Volontaristica d'appartenenza.

Le Commissioni restano in carica per 2 anni rinnovabili, consecutivamente, per un solo biennio.

**Valutazioni:** ciascuno dei 3 Membri della Commissione ha a disposizione 10 punti ripartiti come di seguito indicato:

- Valutazione dei Corsi svolti:
  - a chi avrà svolto 8 Corsi - punti 0
  - a chi avrà svolto 9 Corsi - punti 0,25
  - a chi avrà svolto 10 Corsi - punti 0,50
  - a chi avrà svolto 12 o più Corsi - punti 1
- Valutazione dell'attitudine alla Didattica:
  - personalità e capacità d' insegnamento (giudizio globale) - punti 4
  - cognizioni scientifiche - punti 5.

L'esame per Capomontore prevede la discussione di una lezione di fronte alla Commissione di cui sopra, su 5 argomenti estratti a sorte al momento dell'esame, dal programma dei Corsi per aspiranti Monitori. Consegue il titolo di Capomontore chi ha ottenuto almeno 23/30. Il relativo Attestato dovrà riportare la dicitura "*Il presente Attestato ha valore soltanto nell'ambito della CRI*". Copia di tale Attestato viene inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

**Art. 13** - La richiesta di partecipazione agli esami per Capomontori deve essere inoltrata ai Presidenti delle apposite Commissioni d'esame, a firma dei Presidenti dei Comitati Locali o anche Provinciali dell'Associazione, qualora (*nella Sede capoluogo di Provincia*) non coesista il Comitato Locale. Tale richiesta deve essere accompagnata da una copia del titolo di studio, da una copia dell'attestato di Montore e da un curriculum esplicativo delle specifiche attività, capacità e qualità del Montore, a firma dello stesso Presidente.

**Art. 14** - I Monitori e i Capomontori devono essere aggiornati almeno una volta l'anno.

I Monitori e Capomontori devono essere rivalutati almeno ogni 5 anni.

Un Capomontore o Montore, che intenda riprendere l'insegnamento, dopo un periodo di inattività superiore a 2 anni, deve frequentare, con presenza obbligatoria a scopo di aggiornamento e senza sostenere l'esame finale, un Corso per aspirante Montore relativo alla materia in cui è specializzato, solo per le parti svolte dal Capomontore, escludendo le parti svolte dagli allievi come prove didattiche. In alternativa può seguire un Corso alla popolazione sul medesimo argomento, tenuto da un Capomontore o da un Montore attivo.